

La seduta comincia alle 14.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Giulietti; Folena; Di Luca e Floresta; Bornacin e Bocchino; Lusetti ed altri: Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet (435-1251-1320-1389-1673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Giulietti; Folena; Di Luca e Floresta; Bornacin e Bocchino; Lusetti ed altri: « Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet », adottato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, come risultante dagli emendamenti approvati in quella sede (*vedi allegato 1*).

Ricordo, infatti, che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo e che il prescritto numero di deputati ne ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 13 febbraio 2002.

Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricordo, altresì, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti era stato fissato alle ore 13 della giornata odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ILARIO FLORESTA, *Relatore*. Signor presidente, mi richiamo alla relazione già svolta nel corso dell'esame in sede referente, anche perché credo che sul provvedimento abbiamo già riflettuto a lungo: è già da due legislature che ne discutiamo.

Il testo al nostro esame si propone di facilitare i piccoli Internet *service provider* (ISP), che hanno svolto un'utilissima funzione nell'ambito del nostro paese per la divulgazione del servizio Internet, assicurando loro le stesse tariffe dei cosiddetti OLO, cioè le società maggiori operanti nel mercato del collegamento ad Internet. Si tratta di una questione di giustizia.

Nel ricordare l'ampio accordo raggiunto nel corso dell'esame in sede referente, auspico quindi una rapida conclusione dell'iter del provvedimento.

GIANCARLO INNOCENZI, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor presidente, poiché il ministro delle comunicazioni non è potuto intervenire all'odierna seduta della Commissione, benché ne avesse l'intenzione, in considerazione del particolare interesse nutrito per la materia disciplinata dal provvedimento in esame, lo rappresenterò leggendo l'intervento che aveva preparato per l'occasione.

Il ministro, infatti, voleva intervenire in prima persona su questo tema, perché voleva ricordare che in precedenza, sia come deputato sia oggi come ministro, aveva posto molta attenzione nei confronti di un provvedimento di equiparazione tra operatori licenziatari (OLO) ed Internet *service provider* (ISP).

Egli stesso aveva svolto, nella scorsa legislatura, un intenso lavoro assieme ad altri colleghi incontrando associazioni di

Internet *provider*, operatori telefonici, associazioni di cittadini e quant'altro; un lavoro complesso, tant'è che il ministro ricorda quanto raramente l'Assemblea e le Commissioni si fossero addentrate nel merito di provvedimenti così tecnici.

Il ministro Gasparri, già dal 1997, ha sostenuto in prima persona progetti rivolti a limitare i costi di collegamento alla rete Internet ed a creare condizioni non discriminatorie per l'accesso alla rete dalle diverse aree geografiche del paese, anticipando il merito di discussioni che avrebbero trovato un serio terreno su cui crescere solo molti anni dopo. Queste proposte di legge, che furono presentate nel corso della XIII legislatura, non portarono mai a compimento il loro iter; è per questo che, all'inizio della XIV legislatura, il ministro ha voluto dare il suo contributo, facendo inserire un provvedimento di equiparazione OLO-ISP nel collegato alla finanziaria sulle attività produttive.

Con questo provvedimento si intende porre l'attenzione verso le società che operano nel mercato dell'accesso alla rete Internet, estendendo il ritorno economico per la terminazione di chiamate dati ai *service provider*, in modo che sia possibile creare condizioni per il consolidamento, la crescita e lo sviluppo di coloro che operano nel settore. Non è solo un atto dovuto ai principi di libera concorrenza nel mercato della connettività, ma rappresenta altresì un sistema per consentire a chi opera in aree disagiate di identificare un *business*, seppur contenuto, per continuare ad offrire un servizio.

In alcuni casi, infatti, gli operatori più grandi non raggiungono determinate aree del territorio nazionale con servizi di qualità e/o evoluti, perché quelle aree non identificano un ritorno economico tale da giustificare gli investimenti. I *service provider* sono stati i primi operatori a portare Internet in Italia. È per questo che la loro presenza sul mercato rappresenta un valore aggiunto, non solo per le aree disagiate del paese, ma anche per le competenze tecniche e culturali di cui dispongono. Il loro radicamento, la loro diffu-

sione e la loro consistenza, li rende un elemento importante nel tessuto nazionale.

In una precedente audizione in questa Commissione, il ministro dichiarò la sua disponibilità a lasciare la strada intrapresa con l'articolo 22 del collegato alla finanziaria sulle attività produttive, alla luce del testo unificato cui era giunta la stessa Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni. Proprio per questo, il Governo ha presentato emendamenti che puntavano ad eliminare quegli aspetti tecnici superflui, che avrebbero potuto limitare la validità del provvedimento.

Le leggi inerenti alle telecomunicazioni corrono il rischio di essere limitate dalla propensione del legislatore ad inserire elementi tecnologici non indispensabili, perché mai come in questi anni e mai come in questo settore le nuove tecnologie introducono nuovi aspetti da tenere in considerazione. Tuttavia, nel corso dei lavori della Commissione, a cui ho partecipato io in sostituzione del ministro, le modifiche proposte dal Governo sono stati recepite.

Avendo verificato, inoltre, nei giorni scorsi, lo stato avanzato dei lavori della IX Commissione, il ministro ha scelto di ritirare il provvedimento inserito nel collegato alla finanziaria sulle attività produttive, aderendo a quello della Commissione.

Volgendo a conclusione l'iter del provvedimento, per quanto concerne questo ramo del Parlamento, il ministro si sente obbligato a ringraziare il presidente della Commissione, onorevole Paolo Romani, per l'elevato livello del dibattito che si è tenuto sul tema e per aver saputo accelerare i tempi di discussione sul provvedimento, così come non erano riusciti i suoi predecessori nelle scorse legislature. Il ministro, inoltre, desidera ringraziare tutti i componenti della Commissione che, indipendentemente dallo schieramento politico di appartenenza, hanno saputo portare un contributo valido ad un articolato di carattere così tecnico.

Il progetto si inserisce, inoltre, in un contesto in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta regolamentando le offerte di collegamento alla rete Internet a

canone forfettario. Nello scambio di lettere intercorso tra il ministro Gasparri ed il presidente dell'*authority*, professor Enzo Cheli, anche l'autorità mostrava di recepire lo spirito del provvedimento del Governo e del Parlamento.

Visto, tuttavia, l'imbarazzo di alcuni commissari, che hanno avuto difficoltà a comprendere la funzione del provvedimento, il ministro desidera ribadire quanto sia importante creare le condizioni perché tutti gli operatori licenziatari e gli *Internet service provider* possano rivendere ai propri clienti offerte di collegamento basate sulle tariffe *flat rate*. Anche in questo caso l'apertura del mercato della connettività ad Internet porta a più offerte commerciali, alla diffusione dei servizi in tutto il territorio nazionale (anche nelle aree disagiate) e al contenimento dei prezzi. Queste sono le condizioni per favorire il radicamento dei servizi di accesso alla rete nel territorio nazionale, per accrescere l'alfabetizzazione all'informatica, per ridurre il divario tecnologico tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e per garantire valide opportunità ai cittadini, che vivano nel nord, nel centro Italia, nelle isole o nel Mezzogiorno.

Tanto per i *provider* quanto per gli operatori licenziatari, un regime di chiara concorrenza comporta l'adozione di misure rivolte a tenere sotto costante aggiornamento e controllo le proprie apparecchiature. Per questo gli operatori del settore dovranno avere una particolare attenzione al miglioramento della qualità dei servizi erogati. Siamo nel libero mercato, ma con il costante occhio vigile del Governo e del Parlamento che, con rinnovato spirito, sono pronti a guidare e a portare per mano gli operatori del settore.

Concludendo, con l'ampio consenso raggiunto in Commissione, il provvedimento è pronto per essere trasmesso al Senato della Repubblica. Il ministro si augura, infine, che anche il contributo dell'altro ramo del Parlamento possa essere altrettanto valido e tempestivo di quello della Camera dei deputati.

RENZO LUSETTI. Signor presidente, innanzitutto vorrei sottolineare l'impegno reale di tutti i gruppi parlamentari nell'autorizzare il trasferimento in sede legislativa al fine di addivenire ad una rapida approvazione — cui non si è riusciti a pervenire nella scorsa legislatura — di questo provvedimento, che tutte le associazioni di *Internet service provider*, due in particolare, aspettano ormai da tempo, anche per evitare di essere schiacciati dai cosiddetti OLO.

La mia contrarietà a qualsiasi forma di duopolio in tutti i settori, quindi anche in quello televisivo e telecomunicativo, non rappresenta certo una novità, avendolo dimostrato in questa Commissione nel corso dei mesi passati. Ritengo, infatti, che più spazio vi è per il mercato, meglio è.

Siccome siamo tutti liberalizzatori convinti, chi più chi meno a seconda delle situazioni, e poiché credo che questo provvedimento vada in tale direzione, ritengo che si debba procedere celermente verso la sua approvazione; del resto, il fatto che il Governo abbia favorito la soppressione dell'articolo 22 del provvedimento collegato alla finanziaria, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, che interveniva sullo stesso ambito del provvedimento definito dalla Commissione in sede referente, è significativo, perché si dà per scontato che si arrivi in tempi rapidi ad approvare il testo unificato al nostro esame.

Mi sono permesso di presentare due emendamenti, che peraltro non era stato possibile discutere nel corso dell'esame in sede referente per un disguido di carattere tecnico, che sono volti a definire meglio ciò di cui stiamo parlando. Sottostante a tali emendamenti non vi è nessuna logica speculativa, punitiva o di favore verso qualcuno, semplicemente si tratta di analizzare il mercato e di mettere l'Authority nelle condizioni di capire chi abbia significativo potere di mercato.

Siccome parliamo di accesso ad Internet, non mi sembrava sbagliato specificare meglio il concetto di significativo potere di mercato aggiungendo le parole «sul mercato delle terminazioni di connessioni di-

rette ad Internet», che mi sembra più significativo, anche per evitare che l'Authority — verso la quale nutro grande stima e rispetto e nei confronti della quale non voglio polemizzare — sfrutti l'eccessiva genericità legislativa, come peraltro ha fatto su tanti argomenti.

Per essere più concreti, essendo tra coloro che credono che lo Stato non possa uscire dalle telecomunicazioni dalla porta per poi rientrare dalla finestra, magari utilizzando soldi pubblici, ritengo — come ho già avuto modo di ribadire in altre occasioni — che occorra valutare fino in fondo anche l'accesso ad Internet in termini di quote di mercato. I miei emendamenti sono molto semplici e servono — lo ripeto — per dare meno spazio ad interpretazioni discrezionali da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è il soggetto autorizzato a definire quali siano le quote di significativo potere di mercato rispetto agli operatori.

Questa legge non deve valere per adesso, ma per i prossimi cinque, dieci o quindici anni, cioè fino a quando non interverranno modifiche rilevanti. Attualmente vi sono sei gestori UMTS, ma non sappiamo quanti saranno in futuro, poiché vi sono due situazioni di precarietà e perché alcuni sostengono che sei operatori non siano necessari ma ne bastino solamente quattro. Credo, quindi, che approvare una norma abbastanza precisa in questo senso significhi renderla concreta, non solo per adesso ma anche per il prossimo futuro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Ricordo che nel corso dell'esame in sede referente sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali, giustizia, bilancio e politiche dell'Unione europea.

Passiamo all'esame dell'articolo unico e degli emendamenti ad essi presentati (*vedi allegato 2*).

ILARIO FLORESTA, Relatore. Signor presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti Lusetti 1.1 e 1.2, in quanto specificano meglio le agevolazioni che si vogliono introdurre in termini di accesso, di terminazioni e di connessioni dirette ad Internet. Quindi, accetto tali emendamenti nella loro formulazione ed auspicio, anche se sul punto dissento dall'onorevole Lusetti, che l'Unione europea possa approvare una normativa in materia — mi risulta che sia in fase di elaborazione — per superare queste norme, benché si tratti di un buon provvedimento che in questo momento serve a fare giustizia per i piccoli *service provider*.

GIANCARLO INNOCENZI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Vorrei evidenziare agli onorevoli Lusetti e Floresta come l'eventuale approvazione in linea di principio degli emendamenti dell'onorevole Lusetti significherebbe rimandare l'approvazione del provvedimento, perché comporterebbe l'obbligo di richiedere su di essi il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva. Del resto, mi sembra che lo stesso onorevole Lusetti li abbia indicati come emendamenti volti ad un'ulteriore specificazione e dunque non si tratta di proposte emendative fondamentali. Quindi, farei appello al presentatore di valutare l'ipotesi di ritirarli, onde consentire l'approvazione definitiva del provvedimento da parte della Commissione già nella seduta odierna, sempre partendo dalla considerazione che si tratta di emendamenti che non hanno carattere sostanziale.

EUGENIO DUCA. Signor presidente, mi rendo conto che siamo alle battute finali e non voglio ripetere il dibattito già svolto in sede referente in questa Commissione. Per quanto riguarda gli emendamenti in esame, condivido quanto affermato dall'onorevole Lusetti, tuttavia la nostra im-

pressione è che, così come sono formulati, nel tentativo di scrivere meglio il testo del provvedimento, corrano il rischio di ottenere l'effetto contrario, cioè quello di segmentare il mercato e di ridurre la portata delle norme. Pertanto, se il presentatore insisterà per la votazione degli emendamenti, chiedo che il seguito della discussione sul provvedimento venga rinviato ad una successiva seduta, in modo di avere il tempo per valutare le conseguenze dell'approvazione di tali emendamenti.

RENZO LUSETTI. Signor presidente, insisto per la votazione dei miei emendamenti 1.1 e 1.2. A mio avviso, infatti, l'espressione del parere sugli emendamenti eventualmente approvati da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva richiederebbe solo un breve lasso di tempo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lusetti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lusetti 1.1.

EUGENIO DUCA. Signor presidente, a nome del mio gruppo, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione non è in numero legale per deliberare. Rinvio, pertanto, apprezzate le circostanze, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 27 febbraio 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T I

ALLEGATO 1

**Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet
(C. 435 Giuliotti, C. 1251 Folena, C. 1320 Di Luca, C. 1389 Bornacin
e C. 1673 Lusetti).**

**TESTO UNIFICATO COME MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI
APPROVATI IN SEDE REFERENTE**

ART 1.

1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (*Internet service provider*) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Entro il medesimo termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformità alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO 2

**Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet
(Testo unificato C. 435 Giulietti, C. 1251 Folena, C. 1320 Di Luca, C.
1389 Bornacin e C. 1673 Lusetti).**

EMENDAMENTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: significativo potere di mercato (SPM) aggiungere le seguenti: sul mercato delle terminazioni di connessioni dirette ad Internet.

1. 1. Lusetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sul mercato dell'accesso ad Internet con le seguenti: sul mercato delle terminazioni di connessioni dirette ad Internet.

1. 2. Lusetti.

